



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

della Corte di Appello

R o m a

Alla Cancelleria della Corte di Assise di Appello

R o m a

IL PROCURATORE GENERALE

Dott. Salvatore Cantaro Sost.

Dichiara di proporre

ricorso per cassazione

avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Roma in data 18 giugno 2009 nel procedimento penale iscritto al n. 19/09 r.g. C.A. contro Lucidi Stefano, imputato e condannato come in atti per i motivi sotto illustrati dopo una breve premessa in

I

Fatto

Il 22 maggio 2008 alle ore 22,30 Lucidi Stefano, alla guida di un'autovettura Mercedes, nell'intersezione di un incrocio, disciplinato da semafori, nel centro abitato di Roma, investiva ed uccideva, dandosi alla fuga, Alessio Giuliani e Flaminia Giordani, che procedevano a bordo di un ciclomotore.

Nella immediatezza del fatto venivano identificati e sentiti pedoni nonché conducenti di motoveicoli e di autovetture, che avevano assistito al fatto.

L'imputato, tratto a giudizio con l'accusa di omicidio volontario, in sede di giudizio abbreviato, veniva condannato alla pena di anni dieci di reclusione dal G.I.P. del Tribunale di Roma, che ravvisava la sussistenza del dolo eventuale.

Avverso detta sentenza proponeva appello il difensore del condannato, il quale, tra l'altro, censurava la qualificazione giuridica del fatto e ne chiedeva la sussunzione sotto la fattispecie di cui all'art. 589 c.p., pur se aggravata dalla previsione dell'evento.

La Corte di Assise di Appello di Roma accoglieva la prospettazione difensiva e condannava il Lucidi alla pena di anni cinque di reclusione.

II

Violazione dell'art. 575 c.p. in relazione in relazione agli artt. 42 e 43 c.p.

(art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.)

Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

(art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.)

La sentenza è l'atto creativo che vivifica la norma astratta e la trasforma in diritto vivente.

Tale superiore attività non soggiace a una lettura della norma asettica ed immutabile ma ha il dovere ineludibile di interpretarne la "ratio" nel suo incessante adeguamento al comune sentire ed alle esigenze primarie della collettività, che sono il fondamento dell'attività legislativa e dello Stato.

La norma astratta risponde alle esigenze ed alle pulsioni sociali del momento storico in cui viene posta.

Spetta al Giudice, soprattutto laddove il Legislatore non sia intervenuto sollecitamente, il delicato compito di modularla via via per adattarla all'incessante mutare del vivere civile.

Il Supremo Collegio ha costantemente operato da faro nell'indicazione di principi interpretativi aderenti alla coscienza sociale di ciascun momento storico.

Classico esempio di tale attività è costituito dalla fattispecie del "concorso esterno in associazione mafiosa", frutto della sapiente interpretazione di tre norme (concorso di persone nel reato, favoreggiamento e associazione mafiosa), della percezione della mutata coscienza sociale nei confronti della criminalità mafiosa e della natura insidiosa della atipica attività di supporto in favore di associazioni mafiose.

La rilettura di tante sentenze della Corte di Cassazione, pur se circoscritte a diverse tematiche, è di assoluto rilievo, in quanto consente di enuclearne la particolare sensibilità nella interpretazione evolutiva della norma laddove è stato affermato che:

“il comune sentimento” è quello “dell’uomo medio italiano che, nell’attuale momento storico, vive nella grande e nella piccola città, nelle regioni del Nord e in quelle del Sud, senza occuparsi o preoccuparsi di quanto avviene in questo campo in altre parti del mondo o in alcuni particolari ambienti del nostro Paese” -

“il giudice deve avere come punto di riferimento esclusivamente il pensare e sentire dell’intera comunità nazionale (compresi scrittori e uomini di cultura), non di gruppi o porzioni di essa, e men che mai di aree geografiche” -

“il concetto giuridico non è e non può essere fisso ed immutabile ma dinamico come diretta conseguenza della trasformazione della società”.

Tipico esempio della sensibilità evolutiva della Corte di Cassazione è costituito dalla figura del dolo eventuale, che, non previsto espressamente dal codice penale, è frutto di elaborazione giurisprudenziale.

La costruzione del dolo eventuale, concepito in Germania come forma spuria di dolo, in cui il coefficiente psicologico tende ad assumere una connotazione meno marcata rispetto al dolo diretto, si è sviluppata in dottrina nel contrasto tra teoria della rappresentazione e teoria della volontà, risolto dal Supremo Collegio con la valorizzazione sia dell’elemento rappresentativo sia di quello volitivo.

Il dolo eventuale sussiste quando l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta, e ciò nonostante agisca, accettando il rischio di cagionarle. L’elemento differenziatore del dolo eventuale dalla cosiddetta “colpa cosciente” è costituito dal rischio di verifica dell’evento, che in quest’ultima figura è del tutto escluso, mentre è accettato nel dolo eventuale.

Or, se l’attività diretta alla identificazione della rappresentazione non comporta particolari difficoltà, maggiori difficoltà comporta, indubbiamente, la identificazione dell’elemento dell’accettazione del rischio.

Vertendosi in tema di indagine psicologica con riferimento ad evento già verificatosi ed essendo il Giudice privo di poteri retrospettivi divinatori, è evidente che, comunque, il convincimento va maturato ex post sulla base **non già di mere sensazioni personali e soggettive del Giudicante bensì di dati oggettivi esterni, che consentano di ricostruire le condizioni rappresentative e volitive dell’agente** secondo

l'”id quod plerumque accidit” e col metro dell'”homo ejusdem professionis et conditionis” al momento della condotta e del susseguente evento.

Il Giudice dovrebbe, quindi, porsi la domanda: l'uomo medio in quelle circostanze si sarebbe rappresentato il rischio e lo avrebbe accettato? Ovvero, pur rappresentandosi il rischio, sarebbe stato certo di non cagionare l'evento?

Diversamente argomentando, la figura del dolo eventuale non avrebbe ragion d'esistere.

E' accettato in giurisprudenza il principio che la condotta di chi contagia il proprio partner, tacendogli di essere affetto da sindrome da Hiv e omettendo ogni precauzione nel rapporto, integra il reato di lesioni personali gravissime con dolo eventuale: infatti, chi è a conoscenza del male da cui è affetto, nel momento in cui ha rapporti sessuali non protetti, è perfettamente consapevole del concreto rischio di infezione al quale espone la propria compagna. Ne consegue che il corretto elemento psicologico, identificabile in tale condotta, non può essere ravvisato nella colpa cosciente ma deve essere individuato nel dolo eventuale.

Si è, ancora, affermato in giurisprudenza il principio che gli amministratori di una società sono responsabili penalmente a titolo di dolo eventuale delle operazioni fraudolente dei coamministratori per il solo fatto di non essere intervenuti, pur percependo la falsa rappresentazione della situazione patrimoniale dell'azienda.

La macroscopica gravità di eventi in tema di circolazione stradale e di sicurezza sul lavoro (processo Thyssen in corso a Torino) hanno imposto il ricorso alla figura del dolo eventuale.

Nella fattispecie in esame, la trasformazione della società impone una correlata e adeguata interpretazione della norma, che disciplina il delitto di omicidio volontario con dolo eventuale nel corso di circolazione stradale.

Ovviamente, non tutti gli incidenti stradali possono essere sussunti sotto tale fattispecie.

E' compito del Giudice enucleare quelli, che, per le loro peculiari caratteristiche, possono varcare i limiti dell'omicidio colposo, con “colpa cosciente” o meno, e assumere la connotazione di omicidio volontario con dolo eventuale.

Vero è che la tendenza alla deresponsabilizzazione in colposa della criminalità omicidiaria stradale ha costituito, sinora, un dato consolidato sia nella giurisprudenza sia nelle scelte legislative.

Le molteplici motivazioni di tale indulgenza sono assolutamente non condivisibili, in quanto un omicidio a seguito di sinistro stradale distrugge un bene fondamentale, quello della vita umana, tutelato dalla norma costituzionale come diritto primario dell'individuo.

Solo, la gravità e la reiterazione di eventi terribili ha scosso la coscienza sociale, che, ormai, reputa la criminalità stradale una forma di devianza criminale vera e propria (alimentata, purtroppo, dallo scarso disvalore sociale attribuito sinora agli eventi infortunistici stradali) e tende ad equiparare il delinquente stradale ad una sorta di missile apportatore di distruzione e morte.

Ricade sulla magistratura il dovere ineludibile di percepire l'intervenuto mutamento di sensibilità in seno alla società su questo tragico problema con l'acquisizione di una nuova cultura della vita e della sicurezza stradale, superando l'adesione (destinata, ormai, al tramonto) ad una sottocultura che ravvisa nella ostentazione di potenti autovetture, nella velocità elevata dei veicoli e nell'abilità nella guida in situazione di obiettiva pericolosità un affascinante modello, giovanile o meno, meritevole di imitazione.

Di tale non condivisibile adesione a livello giurisdizionale v'è prova concreta nell'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 5 settembre 2008, riportata nella sentenza della Corte di Cassazione del 10 febbraio 2009 n. 13083, che, nella sua indulgente valutazione, è un sostanziale inno a tale modello funesto e una sostanziale manifestazione di disprezzo verso quel supremo valore costituito dalla vita umana.

Il Supremo Collegio ha riaffermato i principi astratti, già posti "in subiecta materia" in pregresse pronunzie, pur disattendendo il ricorso del P.M., in quanto avrebbe comportato una rivalutazione del merito.

E' necessario rinnegare (e non già legittimare) un siffatto modello, caratterizzato dai quegli impulsi di sfida e di morte, che, purtroppo, è dato rinvenire in circoscritti ambiti sociali e, condividendo la generalizzata stigmatizzazione sociale, adottare interpretazioni giurisprudenziali, che assumano non solo il significato di sanzione pu-

nitiva a carico del singolo ma anche natura di deterrente nei confronti di condotte emulative.

Il criminale stradale è perfettamente consapevole del clima di impunità sociale (e di benevolenza giudiziaria), nel quale le sue trasgressioni sono state sinora valutate, e persevera pervicacemente nelle sue condotte illecite, che, purtroppo, sono state percepite dalla collettività (e, purtroppo, anche dalla magistratura) più come eventi sfortunati che come comportamenti criminali.

Il mutamento, già in atto e particolarmente diffuso, della sensibilità sociale rispetto al fenomeno, al quale viene attribuita diffusamente una connotazione criminale di particolare spessore, esige una risposta sanzionatoria adeguata alla sua dimensione in continua espansione e aggravamento.

Droga, alcool e auto sono le tre componenti, che hanno alterato in modo profondo il volto della società soprattutto nell'ultimo decennio.

La diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti e, soprattutto, in epoca più recente, di cocaina nonché di sostanze alcoliche ha generato l'insorgenza di gravissimi problemi, che alcuni decenni fa il Legislatore non avrebbe potuto neppure lontanamente ipotizzare.

La diffusione dell'auto, per altro verso, ha elevato, di per sé e da sola, le morti da incidente stradale a livelli impressionanti.

La miscela tra tali componenti ha prodotto effetti devastanti.

In tale contesto, le condotte devianti e criminali sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo esigono particolare rivalutazione.

Sotto il profilo oggettivo, "il comune sentimento" esige una repressione statale adeguata alle dilaganti condotte criminali.

Sotto il profilo soggettivo, lo spregio per l'altrui vita umana ha assunto dimensioni inusitate e meritevoli di adeguato trattamento sanzionatorio.

L'assenza di disposizioni legislative specifiche non può giustificare l'assenza di correlata risposta giurisdizionale laddove, come nella fattispecie in esame, l'interpretazione evolutiva della norma esistente consenta un intervento repressivo adeguato alla pericolosità ed alla gravità del fatto.

Nel presente processo, rinveniamo tale terribile commistione: a Stefano Lucidi, tossicodipendente da cocaina, pur se privato della patente di guida, è stato consentito di

continuare ad usare non un modesto ciclomotore ma una potente autovettura, che è stata usata a guisa di micidiale missile di distruzione e morte.

Il Primo Giudice, con una pronunzia, improntata ad elevatissima sensibilità sociale, aveva avuto il coraggio di tracciare un nuovo percorso interpretativo, che la Corte di Assise di Appello ha ritenuto di cancellare con una pronunzia, che si ispira ad una conservatrice concezione tecnico-giuridica della norma, considerata fissa ed immutabile.

I fatti, nella loro drammatica sequenza, sono pacifici e non dovranno – né potrebbero in sede di legittimità - essere ripercorsi.

Si tratta solo di verificare se il ragionamento seguito dalla Corte di Assise di Appello nella qualificazione giuridica del fatto sia o meno suscettibile di censura e , in particolare, se costituisca violazione o meno dell'art. 575 c.p. in relazione agli artt. 42 e 43 c.p. e con riferimento alla identificazione dell'elemento soggettivo del reato.

A tal fine, va premesso che:

è pacifico che il Lucidi era assuntore di cocaina e tossicodipendente e che, proprio in considerazione del suo stato di tossicodipendenza e delle alterazioni psico-fisiche conseguenti, era stato privato della patente di guida -

tuttavia, continuava a guidare abitualmente, come ha dichiarato il padre, una potente autovettura, pur nella consapevolezza di mettere costantemente a repentaglio la propria e l'altrui incolumità -

è pacifico che la sera del 22 maggio 2008 alle ore 22,30 circa l'appellante alla guida di un'autovettura Mercedes in Roma all'incrocio tra via Nomentana e Via Regina Margherita ha travolto una moto, uccidendo i due giovani che vi erano a bordo.

Allo stesso fine, appare necessario ricostruire sinteticamente, alla luce dell'ampio quadro probatorio acquisito, le modalità del fatto.

Bellini David ha riferito che:

alla guida della sua autovettura, era fermo su via Regina Margherita - direzione Parioli - all'incrocio con via Nomentana -

quando il semaforo era diventato verde dalla direzione opposta aveva visto provenire un motorino e contemporaneamente, in un istante, dalla via Nomentana - direzione Montesacro - una berlina coupé di lusso, che, al centro della carreggiata, aveva colpito il motorino -

il conducente della coupé aveva proseguito la sua marcia, accelerando e dandosi alla fuga.

Gariano Danilo ha riferito che:

alle ore 22,30 circa a bordo del suo motoveicolo, mentre era fermo al semaforo di Porta Pia - direzione Montesacro – era stato affiancato da una Mercedes scura, il cui conducente era ripartito nonostante il semaforo fosse rosso -

al segnale verde era ripartito e, appena era giunto al successivo semaforo di via Nomentana - incrocio di via Regina Margherita - aveva constatato che era avvenuto un incidente con due persone ferite a terra e un motociclo a poca distanza -

aveva rilevato a terra la presenza di un componente di paraurti sinistro con marchio Mercedes, che gli aveva fatto collegare l'auto investitrice con quella che all'incrocio precedente aveva proseguito la sua marcia nonostante il semaforo fosse rosso.

In effetti, il componente di paraurti con marchio Mercedes, segnalato dal Gariano, apparteneva alla Mercedes del Lucidi, identificata inequivocabilmente proprio grazie alle ulteriori indicazioni per il rinvenimento di detta auto dal Gariano fornite.

Menegatti Marco Augusto ha riferito che:

attendeva, in attesa di attraversare l'incrocio, al semaforo - che era rosso per i pedoni - di via Nomentana di fronte al civico 189 –

improvvisamente un'autovettura scura di grandi dimensioni, proveniente da Porta Pia, diretta verso Montesacro, aveva oltrepassato l'incrocio ad altissima velocità con il semaforo rosso e aveva investito un ciclomotore proveniente da Piazza Regina Margherita verso il Verano -

il conducente dell'autovettura investitrice non solo non si era fermato ma si era dato alla fuga.

Miura Sharon Yoshi ha riferito che:

si trovava sulla corsia centrale di via Nomentana in direzione Porta Pia -

si fermava al semaforo rosso all'incrocio Nomentana-Regina Margherita -

tutte le autovetture erano ferme -

vedeva che sulla corsia centrale di via Nomentana - direzione Montesacro - una macchina scura di grossa cilindrata, che accelerava verso l'incrocio -

contemporaneamente vedeva entrare nell'incrocio Nomentana-Regina Margherita un motorino proveniente da via Regina Margherita - direzione Verano

nell'urto il motorino e il suo conducente venivano sbalzati in aria, mentre l'autovettura investitrice proseguiva la sua marcia senza rallentare.

Giordano Valentina ha riferito che:

intratteneva una relazione sentimentale con il Lucidi -

la sera del 23 maggio 2008 aveva detto al Lucidi che intendeva troncare la relazione, in quanto aveva conosciuto un altro ragazzo -

ne era scaturita una aggressione, che si era sviluppata in più fasi, in suo danno da parte del Lucidi -

essendo sottoposta all'obbligo di rientro a casa entro le ore 21, aveva accettato alla fine di farsi vedere -

il Lucidi l'aveva trascinato sulla sua autovettura, partendo ad altissima velocità, che aumentava, nonostante i suoi ripetuti e angosciati inviti a rallentare -

era terrorizzata -

in prossimità dell'incrocio tra via Nomentana, che stavano percorrendo, con via Regina Margherita, aveva notato che il semaforo era rosso per il loro senso di marcia e che vi erano alcuni già veicoli fermi -

impaurita, si era messa a gridare -

il Lucidi, invece, aveva superato i veicoli fermi per il semaforo rosso -

all'incrocio vedeva sopraggiungere un ciclomotore con due giovani a bordo -

aveva chiuso gli occhi e sentito un gran botto -

il Lucidi, anziché fermarsi, aveva accelerato, allontanandosi velocemente.

Il motorino con i due giovani era partito a semaforo verde.

La velocità della Mercedes, guidata dal Lucidi, è stata valutata, sulla base di considerazioni tecniche e di rilievi sui mezzi, ineccepibili e pienamente condivisibili, dai consulenti del P.M. e delle parti civili in misura superiore ai 90 chilometri orari.

Questo è il quadro probatorio acquisito, che non è stato minimamente scalfito dalle menzognere giustificazioni difensive dell'appellante, il quale ha riferito di un tentativo di superamento azzardato dell'incrocio a semaforo giallo: tutti hanno riferito concordemente di semaforo sicuramente rosso.

Neppure le argomentazioni addotte nei motivi di appello appaiono sufficienti a intaccare il quadro probatorio.

Non v'è stata, come tutti testi hanno concordemente riferito alcuna frenata: il c.t. prof. Marcon ha chiarito che la frenata rilevata successivamente non era tecnicamente riferibile alla Mercedes del Lucidi.

Vero è che Guaitoli Maurizio ha riferito di avere sentito “il rumore di una frenata seguito da quello di un notevole urto”: ma il teste al momento dell'incidente si trovava in via Nomentana e procedeva verso la direzione Porta Pia ben lontano dal luogo del fatto, mentre tutti gli altri testi oculari hanno recisamente escluso anche il minimo tentativo di frenata.

Tutte le considerazioni tecniche prospettate nei motivi di appello si sono infrante inesorabilmente contro le concordi dichiarazioni dei testi oculari e, tra l'altro, della terrorizzata passeggera della Mercedes.

Al di là di qualsiasi considerazione tecnica, un dato è certo: il Lucidi, in preda all'ira contro la Giordano, rea di aver deciso la rescissione della loro relazione, ha impugnato il volante della sua potente autovettura, manovrandolo come un missile da scagliare contro tutti e contro tutto.

Egli ha superato non uno ma ben due incroci col semaforo rosso ad elevatissima velocità, in zona urbana centrale, a quell'ora molto frequentata da mezzi e da pedoni, nella perfetta consapevolezza che la sua deliberata condotta criminosa poteva arrecare pregiudizio gravissimo non solo a lui ed alla sua incolpevole passeggera ma anche ad altri innocenti.

Gli avvertimenti, le urla e la paura della Giordano, lungi dal dissuaderlo, lo hanno maggiormente determinato a procedere nella sua folle corsa.

Al primo incrocio gli è andata bene.

Al secondo incrocio ha stroncato la vita di due giovani innocenti e incolpevoli.

La corretta identificazione dell'elemento soggettivo non può prescindere dalle modalità del fatto.

Il Lucidi guidava un'autovettura di grossa cilindrata ed era, quindi, perfettamente consapevole della gravità di danni fisici a terzi (pedoni, motociclisti o conducenti di auto), che da uno scontro sarebbero scaturiti.

Il Lucidi, che, abitando, ben conosceva la zona, era perfettamente consapevole che quella intersezione tra via Nomentana e via Regina Margherita era regolata da una molteplicità di semafori e di attraversamenti ed era frequentatissima anche a

quell'ora (le ore 22,30 circa), come dimostra la molteplicità di testi oculari (pedoni, motociclisti e automobilisti) identificati e sentiti.

Il Lucidi era perfettamente consapevole che l'attraversamento col semaforo rosso (in fase di superamento di più autovetture, già ferme al semaforo rosso), ad elevata velocità, con provenienza da altro semaforo superato in rosso, rendeva non possibile o probabile ma certo lo scontro con terzi, provenienti da direzione con semaforo già verde: egli ha accettato deliberatamente tale rischio e non si è arrestato non perché, come ha dichiarato, il semaforo fosse giallo (dato smentito da tutti i testi con assoluta certezza) e pensasse di farcela bensì perché non gliene importava niente di arrecare danno anche gravissimo ad altri.

La fattispecie della "colpa cosciente", erroneamente ritenuta dalla Corte di Assise di Appello, esige che l'agente, pur rappresentandosi la possibilità di uno scontro, abbia il convincimento che l'evento non sia concretamente destinato a verificarsi.

Invece, il dolo che sorregge l'azione o l'omissione va qualificato come eventuale quando vi sia la rappresentazione, nell'agente, della probabilità o della semplice possibilità del verificarsi dell'evento letale come conseguenza della condotta medesima e il rischio di tale accadimento sia stato accettato.

Nel caso in esame, non v'era probabilità o semplice possibilità ma certezza.

Il Lucidi ha usato la sua autovettura a guisa di micidiale arma di distruzione, accettando deliberatamente e consapevolmente il rischio concreto di uccidere: egli era perfettamente consapevole che la sua condotta, nel procedere ad elevatissima velocità anche in incroci, con semaforo rosso, a quell'ora, in zona urbana molto frequentata, era tale da rendere quasi certa la collisione con altri mezzi o con pedoni, che ne avrebbero patito, come in effetti è avvenuto, conseguenze mortali, anche a causa della potenza e delle dimensioni dell'auto del Lucidi.

La circostanza che il Lucidi fosse in preda all'ira o la circostanza che il Lucidi intendesse con la sua condotta di guida terrorizzare la ragazza a bordo - Valentina Giordano - non possono certamente escludere non solo la previsione ma anche la deliberata e consapevole accettazione del rischio di uccidere altri.

Incorre nel vizio di motivazione (carente, insufficiente o contraddittoria) il Giudice, che, come nella fattispecie in esame, intenda trarre solo ed esclusivamente dalle di-

chiarazioni e dai ripiegamenti difensivi dell'imputato l'elemento psicologico del dolo eventuale.

La identificazione della rappresentazione dell'evento e l'accettazione del rischio, che del dolo eventuale sono le due componenti, nell'imputato va operata attraverso il vaglio critico delle asserzioni difensive dell'imputato ("il semaforo era giallo" – "dai che ce la fai"), verificate alla luce di dati oggettivi esterni.

Nella fattispecie in esame, i dati oggettivi esterni (concordi ed univoche dichiarazioni testimoniali – riscontri tecnici) hanno smentito nettamente ed inequivocabilmente le dichiarazioni dell'imputato: il semaforo era rosso da tempo – come attesta la presenza di autovetture già ferme al rosso e da lui superate nella sua folle corsa - e l'imputato non poteva nutrire affatto la certezza "di farcela", in considerazione della presenza costante di traffico veicolare e pedonale in quell'ora e in quella zona e a semaforo verde dal lato perpendicolare.

Né la eventuale presenza di "coni d'ombra" tali da ostacolare o impedire una eventuale manovra di emergenza può attenuare la responsabilità del Luciid.

E' stato ventilato, persino, alla luce di una distorta lettura della dichiarazione resa da Bellini David, che il motorino fosse scattato col rosso: il teste ha riferito chiaramente che "quando il semaforo era diventato verde dalla direzione opposta aveva visto provenire un motorino".

La Corte di Assise di Appello è incorsa in vizio di motivazione laddove ha ritenuto che l'elemento soggettivo dovesse identificarsi esclusivamente attraverso la "lettura" del pensiero manifestato dall'imputato dopo l'evento e non già attraverso la "lettura" della rappresentazione dell'evento e dell'accettazione del rischio, risultanti dalla corretta valutazione della credibilità delle dichiarazioni dell'imputato alla luce dei dati testimoniali e tecnici acquisiti e dell' "id quod plerumque accidit".

Un coraggioso corso giurisprudenziale tentato dal Primo Giudice è stato cancellato dai Giudici di Appello.

Si chiede alla Ecc.ma Corte di Cassazione di porre il Suo innovativo sigillo alla sentenza del Primo Giudice, travolgendo il modello giovanile di esaltazione della cultura della morte e riaffermando il principio della sacralità della Vita.

Alla luce di tali considerazioni, si chiede che la Corte Suprema di Cassazione voglia annullare l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 575 c.p. in relazione in rela-

zione agli artt. 42 e 43 c.p. (art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.) nonché dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. con ogni conseguente statuizione.

P. Q. M.

Chiede che la Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del proposto ricorso, voglia annullare la sentenza emessa in data 18 giugno 2009 dalla Corte di Assise di Appello di Roma nel procedimento penale iscritto al n. 19/09 r.g. C.A. contro Lucidi Stefano per violazione dell'art. 575 c.p. in relazione in relazione agli artt. 42 e 43 c.p. (art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.) nonché dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. con ogni conseguente statuizione.

Con riserva di motivi aggiunti.

Roma, 17 luglio 2009

IL PROCURATORE GENERALE

Salvatore Cantàro Sost.